

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA SUL FINANZIAMENTO SIMEST FONDO L. 394/81

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in **Firenze – Via della Romagna Toscana, 6**

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: act@artigiancredito.it

sito internet: www.artigiancredito.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO GESTORE DEL FONDO L.394/81

SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SIMEST S.P.A.

Partita IVA: 04102891001 - Codice Fiscale: 04102891001

Indirizzo: CORSO VITTORIO EMANUELE II 323 - 00186 - ROMA (RM)

Rea: 730445

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____

qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____
- _____
- dipendente di ACT _____
- confidi socio di ACT _____
- altro _____

CHE COS'È LA GARANZIA SUL FINANZIAMENTO SIMEST FONDO L. 394/81

Questo Foglio Informativo pubblicizza esclusivamente le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza di ACT, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni dell'Ente Agevolante.

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

Il Fondo 394/81 è uno strumento di finanziamento SIMEST S.P.A., in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI, volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Il Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 gestito da SIMEST S.P.A., prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di imprese per progetti di investimento riguardanti:

- **Transizione digitale o ecologica:** per la realizzazione di investimenti per l'innovazione digitale e/o per la transizione ecologica, nonché per il rafforzamento patrimoniale dell'impresa;
- **Partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema:** per promuovere la partecipazione delle imprese e del loro business a eventi internazionali;
- **Inserimento mercati esteri:** per agevolare l'apertura di strutture commerciali permanenti all'estero;
- **Temporary Manager:** per supportare l'inserimento temporaneo di figure professionali specializzate in azienda;
- **E-Commerce:** per lo sviluppo di soluzioni e-commerce attraverso l'utilizzo di un market place o di piattaforme informatiche sviluppate in proprio;
- **Certificazioni e consulenze:** per agevolare consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l'internazionalizzazione dell'impresa e l'ottenimento di certificazioni di prodotto, per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, di certificazioni di sostenibilità e innovazione tecnologica.
- **Potenziamento mercati africani.**

Per ottenere l'erogazione di tale finanziamento è previsto tra le altre cose, il rilascio di garanzie a beneficio del Fondo 394/81, a valere sul Finanziamento e sui relativi Interessi inclusi gli interessi di mora e determinate:

- come una percentuale del Finanziamento;
- in misura crescente in funzione della classe di Scoring dell'Impresa Richiedente, per una percentuale minima da zero al 40% del finanziamento, da parte di un intermediario finanziario affidato da SIMEST S.P.A e comunque vigilati da Banca d'Italia (iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB).

ACT opera in tale ambito in qualità di intermediario finanziario per il rilascio di tali garanzie. La GARANZIA SUL FINANZIAMENTO L. 394/81 costituisce un impegno di ACT diretto, irrevocabile, autonomo dal rapporto sottostante e non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio. La Garanzia conserverà impregiudicata la propria esistenza, validità, efficacia e opponibilità indipendentemente dall'esistenza, validità, efficacia ed opponibilità del contratto di finanziamento, incluse eventuali modifiche dello stesso, e/o delle Obbligazioni Garantite. La Garanzia non può essere, pertanto, interpretata come una fideiussione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e seguenti del codice civile e, pertanto, non potranno trovare applicazione, a titolo esemplificativo, gli articoli 1944 (Obbligazioni del fideiussore), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) e 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del codice civile.

ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto a SIMEST S.P.A, nel limite dell'Importo Massimo Garantito, prima che quest'ultima esca direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Durata: fino a 6 anni, incluso un preammortamento della durata massima di 24 mesi

Copertura del finanziamento: Fino al 100% del progetto di investimento

Tipologia di finanziamento: finanziamento con ammortamento

Minimo :10.000 euro

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia sono le imprese PMI con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte al registro imprese.

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confidi socio di ACT.**

Sul sito di ACT è disponibile il "*Documento informativo rapporto sociale*" in merito all'ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti di SIMEST S.P.A in ordine alla validità e all'efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i "diritti di istruttoria e le altre spese" conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. DIRITTI DI ISTRUTTORIA E ALTRE SPESE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	€ 75,00 fisse + 1,00% dell'importo della linea di credito garantita Importo minimo: € 275,00
Contributo di mutualità ⁽¹⁾	0,20% dell'importo della linea di credito garantita

I "Diritti di istruttoria e altre spese" sono "**una tantum**"² e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

¹ Il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

² Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

2. COMMISSIONI DI GARANZIA

Le Commissioni sono calcolate applicando all'importo del finanziamento garantito l'aliquota determinata sulla base della classe di merito assegnata da ACT e sulla base della durata del finanziamento.

Commissioni di Garanzia una tantum massime in %				
Durata del finanziamento	Garanzia fino al 10% del finanziamento	Garanzia fino al 20% del finanziamento	Garanzia fino al 30% del finanziamento	Garanzia fino al 40% del finanziamento
4 anni	8,20%	14,70%	21,20%	27,70%
6 anni	8,40%	15,15%	21,90%	28,65%

Le commissioni sono addebitate una tantum alla concessione della garanzia ⁽²⁾.

Le "Commissioni di garanzia" non sono dovute nel caso in cui l'Intermediario non conceda e/o non eroghi il finanziamento garantito e/o non conceda la proroga e/o la rinegoziazione richiesta dal Cliente.

Le stesse, comunque, non saranno rimborsate da ACT in caso di estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

In caso di concessione e/o erogazione del finanziamento garantito per un importo ridotto e/o di riduzione della durata della garanzia rilasciata da ACT, le "Commissioni di Garanzia" saranno ridotte in proporzione previa produzione da parte del Cliente della documentazione relativa alla rendicontazione a saldo dell'operazione finanziata dall'Intermediario. In tale caso, a seguito di richiesta scritta da parte del Cliente, ACT provvederà al rimborso della relativa differenza versata in eccesso dal Cliente.

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito, determinata, ove previsto, sulla base della classe di merito assegnata da ACT e la durata della proroga e/o rinegoziazione della garanzia ACT: massimo **7,00%** annuo.

La commissione è calcolata sull'importo del debito residuo del finanziamento concesso dalla Banca.

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum ³
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

- SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 ⁽⁴⁾ + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

³ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

⁴ Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancredito.it). ACT deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁵. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.

⁵ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.